

Regolamento comunale per l'attività di noleggio con conducente

Comune di Siniscola

INDICE

CAPO I: FONTI NORMATIVE

Art. 1 – Fonti Normative

Art. 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Art. 4 - Cumulo dei titoli

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio

Art. 6 - Rimesse per il servizio n.c.c.

Art. 7 – Numero di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente

CAPO III: RILASCIO DELLE TITOLARITA'

Art. 8 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio

Art. 10 - Contenuti del bando di concorso

Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

Art. 12 - Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13 - Validità delle autorizzazioni

Art. 14 - Inizio del servizio e pubblicità

CAPO IV: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Art. 16 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO V: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Art. 17 - Collaborazione familiare

CAPO VI: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 18 - Obblighi dei conducenti

Art. 19 - Diritti dei conducenti

Art. 20 - Divieti per i conducenti

Art. 21 - Responsabilità' del titolare

CAPO VII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 22 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 23 - Contachilometri

Art. 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

Art. 25 - Sostituzione dei veicoli

Art. 26 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

Art. 27 - Controllo dei veicoli

Art. 28 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Art. 29 - Tariffe

Art. 30 - Reclami ed esposti

CAPO VIII: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 - Addetti alla vigilanza

Art. 32 - Sanzioni amministrative

Art. 33 - Violazioni e sanzioni

Art. 34 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

Art. 35 -Decadenza dell'autorizzazione

Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione

Art. 37- Rinuncia all'autorizzazione

Art. 38- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

Art. 39 – Abrogazione disposizioni precedenti

Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti Normative

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel Comune di Siniscola, è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- Legge n. 218 del 11/08/2003 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
- Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 “Direttive in materia di Sportello unico per le Attività Produttive raccordo tra la L.r. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.p.r. n. 160/2010”.
- Allegato alla Delib. G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39 servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
- Decreto Legge n. 138/2011;
- Deliberazione di G.R. n. 37/19 del 21.07.2015 “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento.

Art. 2 – Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
4. E' obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa che deve essere situata all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Parimenti obbligatorio è lo stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse.
5. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire alla rimessa, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. È fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio relative alla effettuazione di ulteriori servizi. Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e-mail,

messaggio di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.

6. Il servizio di N.C.C. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.

7. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

CAPO II

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al conseguimento della relativa autorizzazione comunale, rilasciata a seguito di bando pubblico di concorso, ai soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 8 dello stesso.

2. L'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.

3. Le singole autorizzazioni sono iscritte in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

Art. 4 - Cumulo di titoli

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l'esercizio del servizio di taxi. E' ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di numero 2 autorizzazioni nel Comune di Siniscola.

2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8. Comma 2, L. n. 21/1992, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15/01/1992, n. 21 e dell'art. 2 della legge 11/08/2003, n. 218:

a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;

b) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b) comma 2 dell'art.1 L. n. 21/1992;

2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.

3. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi. I dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Art. 6 Rimesse per il servizio n.c.c.

1. La rimessa, luogo ove il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune. Per rimessa deve intendersi un'area ~~esposta~~ destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli. Il titolare deve dimostrare l'esatta destinazione d'uso.

Art. 7 – Numero di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente di autovetture fino a nove posti è fissato in n. 4 titolarità.

2. Il numero delle autorizzazioni viene stabilito dalla Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate;
- b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- c) distanza del Comune e delle frazioni del capoluogo di provincia dai nodi di interscambio di trasposti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti ecc., nonché distanza delle frazioni tra di loro e dal Comune centro;
- d) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblici di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: entità e tipologia del servizio offerto, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- e) integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
- f) attività produttive, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
- g) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

CAPO III

ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) avere la disponibilità di una sede e una rimessa, in base ad un valido titolo giuridico, con adeguata destinazione urbanistica e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, nel territorio del Comune di Siniscola;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- f) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;

- g) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
- i) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- l) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- m) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- D. lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia)
 - Legge n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
 - Legge n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
- n) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- o) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni.
- p) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;

Nelle imprese individuali il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

- dal soggetto preposto alla guida dell'autovettura;
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dall'autorizzazione del servizio di noleggio.

Art. 9 – Concorso per l'assegnazione della titolarità del servizio di noleggio

1. L'assegnazione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal comune viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le autorizzazioni messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 10 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve prevedere:
- a) il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio disponibili;

- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
- d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) elementi che comportano l'esclusione della domanda.

2. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Siniscola per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 11 – Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Responsabile del servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

TITOLO DI STUDIO (i titoli non sono cumulabili)	PUNTEGGIO (massimo 1,50)
LAUREA	1,50
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE	1,00
LICENZA MEDIA INFERIORE	0,50 punti
TITOLI DI SERVIZIO	
Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente (i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati)	0,25 punti a semestre fino ad un massimo di 3 punti
L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi (i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati)	1,00 punti a semestre
REQUISITI SOGGETTIVI	PUNTEGGIO (massimo 22)
conoscenza di una lingua straniera attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute	Livello C2 punti 1,00 Livello C1 punti 0,80 Livello B2 punti 0,60 Livello B1 punti 0,40 Livello A2 punti 0,20 Livello A1 punti 0,10
conoscenza di lingua straniera, oltre quella di cui al precedente punto, attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute	Livello C2 punti 1,00 Livello C1 punti 0,80 Livello B2 punti 0,60 Livello B1 punti 0,40

	Livello A2 punti 0,20 Livello A1 punti 0,10
Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti	1,00 per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo di punti 10
Anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale – CAP -	1,00 per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo di punti 10

ALTRI TITOLI	PUNTEGGIO (massimo 6)
Non essere titolare di altra autorizzazione di N.C.C. (anche in altri Comuni)	3,00 punti
Stato di disoccupazione	0,25 a semestre fino ad un massimo di 3 punti
CARATTERISTICHE VEICOLO	PUNTEGGIO (massimo 5)
Veicolo	2,00 punti per mezzi idonei al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità; 1,00 punti per mezzi con immatricolazione non superiore a 2 anni 2,00 punti per mezzi con immatricolazione non superiore a 1 anni 3,00 punti per mezzi con immatricolazione non superiore a 6 mesi

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- numero familiari a carico;
- al più giovane di età.

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più autorizzazioni.

Art. 12 – Assegnazione delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, entro 20 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Finanziaria 2008 - (di seguito denominata dichiarazione autocertificativa) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del suddetto regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 13 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dall'autorizzazione del servizio di noleggio.

Art. 14 - Inizio del servizio e pubblicità

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3), a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.

2. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

CAPO IV

MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3) e dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:

a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;

b) avere compiuto sessant'anni;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'inabilità o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

3. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza, mediante presentazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3).
4. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.
5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
6. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente.
7. Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio é subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 8 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, del nulla osta all'immatricolazione.

Art. 16 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall'art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Entro il termine di cui all'art. 9 della L. 21/1992 gli eredi devono comunicare alternativamente:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri aventi diritto della dichiarazione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità ai sensi del precedente art. 15, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

- d) la comunicazione, all'ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO V

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 18 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all'art. 12;
- e) essere ordinato e curato nella persona;
- f) depositare all'Ufficio della Polizia Locale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- n) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.

- o) l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio con i dati indicati nell'art. 11 della legge 21/1992.

Art. 19 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Art. 20 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- d) trasportare i propri animali;
- e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- g) esercitare altra attività lavorativa.

Art. 21 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VI

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 22 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere prima immatricolazione non superiore a tre anni;

- b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.

Art. 23 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

1. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno:

COMUNE DI SINISCOLA SERVIZIO DI NOLEGGIO

Detto contrassegno deve essere posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

COMUNE DI SINISCOLA AUTORIZZAZIONE N. ____

Art. 25 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 22 e 23 necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.
3. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

4. In caso di sostituzione il nuovo veicolo non potrà avere caratteristiche inferiori a quelle del veicolo sostituito .

Art. 26 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.

2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 27 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità', a controllo da parte del Responsabile del servizio, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile di servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 35.

Art. 28 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Art. 29 – Tariffe

1. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio nel rispetto delle procedure dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993.

2 . Le tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.

3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Art. 30 - Reclami ed esposti

Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del servizio. A tal fine all'interno dell'autovettura deve essere esposto in maniera visibile il numero dell'Ente a cui inviare la segnalazione/reclamo.

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale di Siniscola e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 32 - Sanzioni amministrative

Le violazioni al presente regolamento sono così sanzionate:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art.7bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e dalla Legge 24/11/1981 n.689;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza, o revoca dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale può provvedere periodicamente ad operare aggiornamenti e revisioni sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.
6. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 5, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Art. 33 - Violazioni e sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00:

- a) artt. 18 – 20 – 23;
- b) art. 29 comma 2;

2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:

a) art. 29;

c) art.2, comma 5;

d) art.28, comma 3;

3. Sono soggette all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 85 del vigente Codice della Strada le violazioni delle seguenti fattispecie:

a) Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente;

b) Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, esponga insegne o altri mezzi pubblicitari indicanti l'attività svolta abusivamente. In tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella rimozione dei mezzi impiegati. Qualora il trasgressore non adempia, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di rimozione, il Comune provvedere d'ufficio con addebito dei costi.

c) Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente con l'autorizzazione sospesa. In tali ipotesi è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca dell'autorizzazione;

d) Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, in tale ipotesi l'Amministrazione comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni;

4. Il Titolare di autorizzazione che violi, per tre volte nell'arco di dodici mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sette giorni.

6. Il titolare dell'autorizzazione che, nell'esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o guidi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto, oltre alle sanzioni previste della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni.

7. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione non potrà coincidere con l'eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.

8. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 15/08/2000 n.267.

Art. 34 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, o al dipendente, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 35 -Decadenza dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione ;

b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;

c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;

- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio comunale.
 - f) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 16 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
 - g) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 36 - Revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale può disporre, inoltre, la revoca del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:
- a) abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - b) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 37- Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve comunicare la rinuncia al Comune restituendo l'atto originale.

Art. 38- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Art. 39 – Abrogazione disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.